



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (Fondo sociale)

Del 27 ottobre 2025



Comune di
Alto Malcantone

INDICE

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo
- art. 2 Natura
- Art. 3 Campo d'applicazione
- Art. 4 Beneficiari
- Art. 5 Esclusioni
- Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante
- Art. 6^{bis} Limiti di reddito
- Art. 6^{er} Importi massimi
- Art. 7 Casi di rigore
- Art. 8 Dotazione del fondo

CAPITOLO 2

Prestazioni

- Art. 9 Spese per la salute
- Art. 10 Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico
- Art. 11 Spese per i servizi funebri e la sepoltura
- Art. 12 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali
- Art. 13 Assistenza tra parenti

CAPITOLO 3

Procedura

- Art. 14 Domanda
- Art. 15 Obbligo di informazione
- Art. 16 Restituzione

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

- Art. 17 Competenza
- Art. 18 Riesame
- Art. 19 Altre leggi e regolamenti
- Art. 20 Entrata in vigore



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Il Consiglio comunale di Alto Malcantone

Richiamate le disposizioni degli art. 53 ss della Legge cantonale sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e art. 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), art. 9 cpv. 1 lett. a LOC,

risolve:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1
Scopo

Il presente Regolamento funge da base legale per il municipio al fine di erogare degli aiuti sociali alla cittadinanza.

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2
Natura

¹Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente, nonché a far fronte a situazioni di necessità urgenti.

²Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

³Il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3
Campo d'applicazione

¹Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a. spese per la salute;
- b. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico che esulano dal "Regolamento Comunale per il Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche e riconoscimenti particolari a giovani talentuosi";
- c. spese per servizi funebri e di sepoltura;
- d. spese per beni di prima necessità;
- e. aiuti alla maternità e all'infanzia;
- f. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

²Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Art. 4
Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6bis;
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune.

Art. 5
Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;



Comune di
Alto Malcantone

Pagina
4/7

Stradón da Brén 50
CH - 6937 Breno

tel.: +41(0)91-609 14 28
www.altomalcantone.ch
municipio@altomalcantone.ch

Art. 6 **Unità di riferimento e** **reddito determinante**

b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);

c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;

d. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale, o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

¹L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti prossimi) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale.

²Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.

³Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.

⁴Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.-- per una persona sola e CHF 20'000.-- per coppie e famiglie.

⁵Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000.-- per una persona sola e CHF 100'000.-- per coppie e famiglie.

⁶Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art 6^{bis} **Limiti di reddito**

¹Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:

1 persona: 17'000.--

2 persone: 25'000.--

3 persone: 30'000.--

4 persone: 35'000.--

5 persone: 40'000.--

Per ogni persona in più il limite sale di CHF 4'000.--.

²Il Municipio, tramite ordinanza, può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.

³La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

Art 6^{ter} **Importi massimi**

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di CHF 2'000.-- per unità di riferimento di 1 persona e di CHF 3'000.-- per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.--.

Art. 7 **Casi di rigore**

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

Art. 8 **Dotazione del fondo**

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.



Comune di
Alto Malcantone

Capitolo II Prestazioni

Art. 9 Spese per la salute

Il contributo per le spese per la salute può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

Art. 10 Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

¹Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.

²Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono per contro esclusi i costi per il materiale scolastico.

³Il contributo per le spese può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

³Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo. Sono esclusi i contributi che possono essere richiesti per mezzo del "Regolamento Comunale per il Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche e riconoscimenti particolari a giovani talentuosi".

Art. 11 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

⁴Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.--, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

Art. 12 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

¹Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

²Il Contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

Art. 13 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS).



Comune di
Alto Malcantone

Capitolo III Procedura

Art. 14 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio dei servizi sociali, che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- a. l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- b. i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.
- c. il proprio preavviso, del quale il municipio dovrà tener conto per la valutazione del caso.

Art. 15 Obbligo di informazione

¹Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

²A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 16 Restituzione

¹La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

²Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno in cui il Municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

⁴Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.

⁵Il Comune può inoltre richiedere il rimborso della prestazione erogata come previsto dall'art. 2 capoverso 3

CAPITOLO IV Disposizioni finali

Art. 17 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive tramite ordinanza.

Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 18 Riesame

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni legislatura.



Comune di
Alto Malcantone

Art. 19
Altre leggi e
regolamenti

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 190 LOC. Resta pertanto abrogata ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Per il comune

Jean-Claude Golliard
Sindaco



Daniele Jarmorini
Segretario

Per il Consiglio
comunale

Giorgio Scheggia
Presidente



Daniele Jarmorini
Segretario

Approvato dal Municipio con Risoluzione 1634 del 08.09.2025

Approvato dal Consiglio comunale in data

Approvato dal Consiglio di Stato il